

La presente comunicazione viene effettuata da remoto in considerazione dell'attuale necessità di svolgere il lavoro in forma agile (smart working) a seguito dell'emergenza da Covid-19.

Al Presidente della Giunta regionale
del Piemonte

On Alberto Cirio

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Al Presidente del Consiglio re-
gionale del Piemonte

On Stefano Allasia

presidenza@cr.piemonte.it

All' Assessora Politiche della Fami-
glia, dei Bambini e della Casa, Socia-
le, Pari Opportunità

Avv. Chiara Caucino

assessore.caucino@regione.piemonte.it

Oggetto: Relazione straordinaria, ex articolo 8 Legge regionale del Piemonte numero 50 del 1981, avente ad oggetto modifiche dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale in materia di edilizia sociale. Analisi della Sentenza 44/2020 della Corte Costituzionale.

Ulteriori raccomandazioni del Difensore civico.

Con precedente Relazione straordinaria del 12 dicembre 2019 inviata alle S.S.L.L. in indirizzo lo scrivente esaminava una delle modifiche introdotte con l'articolo 106 della Legge regionale 19/2018 al testo in materia di edilizia sociale e, all'esito della valutazione operata, svolgeva alcune considerazioni e raccomandazioni, cui integralmente rinvia.

In tema di requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è però intervenuta una importante novità che suggerisce di ampliare, offrendo più approfondite argomentazioni, lo spettro delle tematiche già esaminate ed anche di affrontare *ex novo* un ulteriore profilo delle modifiche introdotte con l'articolo 106 della Legge regionale 19/2018 al testo

in materia di edilizia sociale pubblica, non esaminato nella Relazione straordinaria inviata nel dicembre scorso.

* * *

La novità è rappresentata dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 44 del 2020 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, comma 1, lettera b, della Legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016 numero 16 (requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici), limitatamente alle parole *"per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda"*.

Poiché la formulazione dichiarata illegittima dal Giudice delle Leggi è presente, in termini quasi integralmente sovrapponibili, anche nel nuovo testo dell'articolo 3 comma 1, lettera c), della Legge sull'edilizia sociale in Piemonte, occorre domandarsi se i principi da ultimo statuiti dalla Corte abbiano a riguardare anche la disposizione piemontese.

La risposta al quesito non può che essere positiva, tenuto conto delle motivazioni esposte dalla recentissima decisione della Corte Costituzionale che, nel collocare il diritto all'abitazione *"fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione"*, ha ritenuto irragionevole la pretesa di una residenza quinquennale nel territorio regionale ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale.

La decisione citata infatti, pur rimanendo saldamente ancorata ai precedenti della Corte¹, riorganizza in una cornice sistematica più ampia il

¹ *"Come noto, nel tempo, si è assistito a una progressiva emancipazione dalla lettera della Costituzione, secondo cui una serie di diritti fondamentali sono riservati al "cittadino": attraverso l'affermazione del principio di non discriminazione e utilizzando il canone della ragionevolezza, da un lato quegli stessi diritti fondamentali sono stati riconosciuti come spettanti anche allo straniero e, dall'altro, si sono potute censurare, grazie all'opera della giurisprudenza, quelle disparità di trattamento fondate su criteri distintivi - irrazionali o arbitrari - rispetto alla causa normativa della disciplina generale da cui il non cittadino era escluso. È nell'ambito di questo processo che è stata riconosciuta la titolarità, in capo allo straniero, del diritto a una serie di prestazioni di natura assistenziale, riconducibili all'art.38 della Costituzione".* Francesca Paruzzo "Modalità di accesso alle prestazioni so-

tema dell'accesso alla casa da parte dei più bisognosi e, conseguentemente, suggerisce di affrontare unitariamente la tematica dei limiti alla fruizione dell'edilizia residenziale pubblica².

Lo Stato, inteso naturalmente come Amministrazione pubblica, ha –secondo la Corte– il compito di garantire e contribuire *“a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana”*³. *“Benché non espressamente previsto dalla Costituzione”* -prosegue la sentenza- *“tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili⁴ e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi bene di primaria importanza⁵”*.

Nell'espone le ragioni della decisione ablatoria la Corte ha richiamato i molteplici arresti della propria giurisprudenza con cui aveva ritenuto che anche *“i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio”*⁶.

Rammentando poi che *“il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è ope-*

ciali. Quando differenziare è discriminatorio. Tra azione politica e giurisprudenza” in Diritti Fondamentali Fascicolo 1/2020, pag.629.

² Fondamentali precedenti della giurisprudenza costituzionale, in materia di prestazioni sociali, devono essere considerate le pronunce aventi ad oggetto l'art. 80, comma 19, della l. n. 388 del 2000 (Legge finanziaria per il 2001), che limitava il godimento di determinate prestazioni sociali ai soli titolari della carta di soggiorno. In quelle occasioni la Corte *“afferma che per comprendere la ragionevolezza della distinzione tra cittadini e stranieri si deve guardare al confronto tra la causa normativa della disciplina che introduce la provvidenza sociale e il criterio distintivo prescelto per circoscrivere i beneficiari della prestazione; nei casi considerati, il criterio della cittadinanza era “ultroneo ed incoerente” rispetto alla causa normativa della disciplina impugnata, la quale era istitutiva di una misura sociale volta a migliorare le condizioni di vita e di relazione di soggetti accomunati dalla medesima condizione soggettiva di svantaggio; è proprio quest'ultima, nel giudizio di rilevanza sui caratteri comuni delle fattispecie poste a confronto, a dover essere considerata come prevalente rispetto al possesso dello status di cittadino”*, F. Paruzzo Ibidem pag 630.

³ C.f.r il richiamo è alla sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso le sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988

⁴ Fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010

⁵ Sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009

⁶ Ex plurimis, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011

rato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Costituzione, che muove dall'identificazione della ratio della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale ratio del filtro selettivo introdotto".

E conseguentemente -argomenta la Corte- "la previa residenza ultrinquennale non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale", e "lo stesso radicamento territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. Data la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica, è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità".

Il requisito di una permanenza nel territorio regionale da almeno cinque anni -così come quello dello svolgimento di attività lavorativa nella Regione da almeno cinque anni- non supera perciò la "verifica di coerenza" poiché si risolve "in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli)".

Queste, in estrema sintesi, le ragioni per le quali la Corte ha ritenuto che l'articolo 22 della Legge lombarda contrasti "sia con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3, primo comma Costituzione perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero non ne sia in possesso, sia con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma Costituzione, perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica".

Le ragioni poste dalla Corte a fondamento della decisione consentono, come già si osservava, di affrontare unitariamente la tematica dei limiti alla fruizione dell'edilizia pubblica: esse ci sollecitano infatti a tener presente, in una verifica di coerenza, lo sfondo di irragionevolezza che collega il requisito della impossidenza planetaria a quello della residenza ultraquinquennale nella Regione.

Ciò soprattutto se si tiene conto dello scopo, della funzione, dell'edilizia residenziale pubblica che "serve a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi"⁷, al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla "provista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti"⁸.

La discrasia logica tra finalità dell'edilizia pubblica e nuove limitazioni all'accesso ai benefici introdotte con la novella si era peraltro già segnalata nella precedente Relazione straordinaria di questo Ufficio del dicembre scorso, anche se con riferimento al solo requisito della impossidenza planetaria.

In quell'occasione si era sottolineato che: *"...così come formulata, la norma introdotta dalla legge regionale n. 19/2018 appare priva di qualsivoglia funzionalità rispetto all'obiettivo di consentire l'accesso alla edilizia residenziale pubblica solo ai soggetti davvero bisognosi. Si può osservare, infatti, che la precedente formulazione dell'art. 3 lett. c) precludeva l'accesso ai benefici al titolare di diritti reali su altro alloggio concretamente fruibile (perché situato nel territorio regionale), mentre la modifica legislativa del 2018 elimina ogni collegamento territoriale tra l'immobile (posseduto) e la residenza del richiedente, individuando la*

⁷ C.f.r. richiamo della Corte alla propria sentenza n. 176 del 2000

⁸ C.f.r. richiamo della Corte alla propria sentenza n. 168 del 2014

preclusione ad accedere all'edilizia sociale nella possidenza di altro immobile in qualsiasi parte del mondo... Il requisito, nella sua genericità concettuale, ponendo sullo stesso piano i proprietari di immobili sul territorio nazionale con quelli di immobili all'estero, mostra quindi una forte debolezza nel riuscire a selezionare le persone, siano esse cittadine italiane, straniere o comunitarie, rispetto al loro bisogno di una abitazione"⁹.

* * *

Occorre inoltre ulteriormente ribadire, richiamando la Relazione straordinaria del 12 dicembre scorso, che il senso dell'espressione "*non essere titolare di diritti . . . su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero*", presente nella disposizione introdotta con l'articolo 106 della Legge 19/18, imporrebbe di interpretarla come assenza, in capo al richiedente, di (adeguata) proprietà immobiliare in uno qualsiasi dei 196 Paesi che compongono la geografia politica del nostro pianeta.

E che tale requisito, peraltro non autocertificabile, riguarderebbe dunque indifferentemente italiani e stranieri.

L'impossibilità di procurarsi 196 certificazioni di impossidenza in tutti gli Stati del Pianeta comporterebbe però, nei fatti, l'impossibilità assoluta, per chiunque, di ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in Piemonte.

⁹ Argomenti dello stesso tenore sono esposti nella Ordinanza del 12 marzo 2020 del Tribunale Milano (nella causa civile numero 40830/19) che ha ritenuto come una previsione siffatta neppure sia in grado di consentire il raggiungimento dei risultati sperati, non potendo fornire rassicurazione in ordine alla circostanza che gli alloggi di edilizia sociale vengano assegnati solo a richiedenti che, anche all'estero, siano impossidenti. Il Tribunale di Milano ha inoltre osservato che la certificazione di impossidenza nel proprio paese d'origine "*non costituisce certezza che il richiedente straniero non sia proprietario di 'alloggio adeguato' all'estero poiché quest'ultimo ben potrebbe essere proprietario di immobile in Stato diverso da quello d'origine*". Parimenti, "*la stessa incertezza permane con riferimento a immobili eventualmente posseduti dall'italiano, rispetto al quale la verifica posta in essere d'ufficio dall'amministrazione comunale risulta ovviamente circoscritta all'ambito nazionale, lasciando inesplorata la situazione immobiliare all'estero*".

Questa è, del tutto verosimilmente, la ragione per cui con Circolare del 18 marzo 2019 del Presidente della Giunta regionale del Piemonte veniva stabilito che: *“in relazione alle proprietà immobiliari, al fine di rendere concretamente esercitabili tanto la produzione di documentazione da parte dell’interessato, quanto l’esercizio di controlli da parte delle pubbliche amministrazioni, si ritiene che, verificate le proprietà sul territorio nazionale mediante interrogazione delle banche dati esistenti, occorra la produzione da parte dell’interessato di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi delle disposizioni del DPR 445/2000, attestante l’assenza di proprietà immobiliari in qualsiasi Comune del territorio nazionale o all’estero, adeguate alle esigenze del nucleo, in osservanza dei requisiti stabiliti dal D.M. 5 luglio 1975”*.

Il disposto della Circolare Presidenziale -viziata peraltro da incompetenza- pur collidendo con le previsioni del DPR numero 445 del 2000 che impediscono sia ai cittadini italiani che agli stranieri di autocertificare fatti non certificabili dalla nostra Pubblica Amministrazione, era dunque ispirato alla necessità di sterilizzare l’irragionevole conseguenza della modifica all’articolo 3 comma 1, lettera c) della Legge regionale 3/2010.

Il successivo 14 novembre, insediatasi la nuova Giunta regionale, l’Assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, predisponendo una nuova Circolare sul medesimo tema. In essa, dopo avere premesso che i precedenti *“indirizzi, impartiti in sede di prima applicazione e con l’intento di consentire un’operatività immediata, sono stati successivamente oggetto di ulteriori approfondimenti, alla luce delle cogenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di documenti e di atti di notorietà”* si stabiliva che *“in sede di presentazione della domanda finalizzata all’accesso all’edilizia sociale i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre apposita certificazione o attestazione*

rilasciata dalla competente autorità dello Stato di nazionalità¹⁰, nelle forme previste dall'art. 3 del DPR 445/2000, non essendo sufficiente per tali soggetti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Va segnalato, per meglio chiarirne la *ratio*, che la disposizione introdotta dalla Circolare da ultimo citata appare perfettamente sovrapponibile a quella adottata dall'articolo 7 lettera d) del Regolamento della Regione Lombardia del 4 agosto 2017 -numero 4- che aveva assegnato, al solo richiedente extra UE, l'onere di produrre certificazione attestante che *"tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza"*: con ciò disattendendo il senso lessicale e logico della formulazione adottata dalla legge regionale lombarda che, all'articolo 22 lettera d), aveva introdotto, nel novero dei requisiti indicati come indispensabili al fine di beneficiare dei *"servizi abitativi pubblici"*, l'*"assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili . . . ubicati nel territorio italiano o all'estero"*.

Va però osservato che mentre il Regolamento lombardo riformula *esplicitamente* il requisito dell'impossidenza planetaria rispetto a quanto stabilito dalla norma di legge, la Circolare piemontese lo fa *per implicito*, lasciando intendere che esso sia già presente nella disposizione normativa.

Identiche invece le due disposizioni, quella piemontese e quella lombarda, quanto agli effetti che da esse conseguono: in entrambi i casi, infatti, ai cittadini extra comunitari che sarebbero in astratto ammessi a beneficiare dei servizi abitativi pubblici se in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, viene in concreto negato l'accesso al diritto qualora siano provenienti da Paesi in cui manchino sistemi di registrazione degli immobili analoghi al nostro Catasto e che non sono, per questa ragione, in grado di certificare alcunché.

¹⁰ Il grassetto è di chi scrive

La situazione di fatto che si è venuta a configurare nella nostra Regione è dunque la seguente: i richiedenti italiani sono esentati, in violazione di quanto disposto dall'articolo 106 della Legge 19/2018, dal produrre qualsivoglia certificazione che dimostri l'impossidenza "all'estero" di una proprietà immobiliare adeguata alle esigenze del nucleo familiare. I richiedenti stranieri devono invece produrre una certificazione di impossidenza redatta dall'Amministrazione del proprio Paese di provenienza ma, nella maggior parte dei casi, ciò è di fatto impossibile, come riconosciuto dalla ricerca effettuata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che ha accertato essere incompleto od assente in moltissimi Paesi extra UE un sistema di censimento formale degli immobili privati in appositi Registri immobiliari, come invece accade in Italia¹¹.

Difficile non cogliere, quanto agli effetti della Circolare in esame, l'evidenza di una discriminazione tra italiani e stranieri, ed anche tra stranieri e stranieri: solo le persone provenienti da Paesi che siano in condizione di rilasciare la certificazione pretesa nella Circolare possono infatti beneficiare del diritto a fruire dell'edilizia residenziale pubblica.

Va dunque conclusivamente osservato che, quanto ai suoi effetti, la Circolare Assessorile entra in aperta collisione con il principio del divieto di ogni forma di discriminazione posto a base della legge regionale numero 5 del 2016 e, in particolare, con la norma contenuta nell'articolo 5, comma 2, che assegna alla Regione il compito, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, di operare per prevenire e contrastare le discriminazioni dirette e indirette nell'accesso alla casa basate su "nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni persona-

¹¹ Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 21 ottobre 2019 osserva in premessa che esistono stati o territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione riguardante il patrimonio immobiliare in conseguenza "dell'assenza o dell'incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari".

li, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale”¹².

* * *

Le incongruenze riscontrabili nella situazione che si è descritta non sono sfuggite agli Organi istituzionalmente chiamati allo svolgimento di compiti attuativi in materia di assegnazioni di alloggi di edilizia sociale, come è testimoniato dalla corrispondenza intercorsa tra la Vice Sindaca della città di Torino, Sonia Schellino, e l’Assessora regionale Chiara Caucino¹³.

Con lettera della Vice Sindaca di Torino del 4 dicembre 2019 avente ad oggetto “Assegnazione alloggi di edilizia sociale. Adempimenti operativi in materia di proprietà immobiliare. Richiesta chiarimenti” si osservava infatti che *“da una prima valutazione la richiesta ai cittadini di nazionalità extra UE di una certificazione rilasciata nelle forme previste dal DPR 445/2000, dalla competente autorità dello Stato di nazionalità costituisce un rilevante aggravamento del procedimento che, in particolare nel caso dell’emergenza abitativa, richiede di converso celerità di intervento a soccorso delle famiglie aventi diritto.”* Aggiungendo che *“quanto meno in riferimento a taluni Stati, potrebbe risultare particolarmente complesso*

¹² “Per quanto, in questi casi, non si escluda lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio dall’accesso alle prestazioni sociali agevolate (e, quindi, si riconosca in capo allo stesso il diritto di poterne usufruire) nel rendere più complesse le modalità per accedervi – con il risultato, vista la difficoltà di reperire la documentazione richiesta, di una sostanziale impossibilità di fatto di fruirne –, si trattano in modo irragionevolmente diverso soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla medesima prestazione. E ciò costituisce discriminazione.

Non sussiste, infatti, anche in questi casi, alcuna proporzionalità tra la deroga, in ragione della cittadinanza del richiedente, al fondamentale principio di parità di trattamento e lo scopo che le disposizioni comunali intendono perseguire, cioè verificare la veridicità delle dichiarazioni ai fini della presentazione delle domande”, F. Paruzzo, Ibidem pag 632.

¹³ La detta corrispondenza è stata trasmessa, per conoscenza, all’Ufficio del Difensore civico dalla Direzione dei Servizi Sociali della Città di Torino lo scorso 4 marzo.

se non impossibile ottenere dati attendibili...come ha riscontrato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ... in un emanando decreto stabilisce che i cittadini degli stati non inclusi nell'elenco allegato al decreto stesso (in riferimento ai redditi e proprietà all'estero) non sono tenuti a produrre alcuna certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per accedere alle misure del reddito e della pensione di cittadinanza. Nell'elenco degli Stati 'virtuosi' extra UE ... vi è un numero limitato di Nazioni (16). Si ritiene opportuno che quanto disposto nel citato decreto possa trovare applicazione anche nella procedura di assegnazione in oggetto onde evitare disparità di trattamento in procedimenti volti a sostenere le fasce più deboli."

Non esaustiva e, soprattutto, asintonica rispetto alle ragioni esposte dalla Città di Torino, la risposta dell'Assessore regionale che, dopo aver premesso che la Circolare a propria firma del 14 novembre "non si configura come atto di iniziativa regionale avente carattere innovativo", osservava come il Decreto del Ministro del Lavoro non possa ritenersi applicabile alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale in quanto, essendo esplicitamente riferito solamente all'accoglimento della richiesta di reddito di cittadinanza, non sarebbe "applicabile a fattispecie diverse".

* * *

Occorre osservare che la Circolare 14 novembre 2019 è affetta da incompetenza -come peraltro quella precedente emanata dal Presidente della Giunta regionale- trattandosi di una "circolare regolamento"¹⁴ che produce effetti normativi esterni e che, per tale motivo, avrebbe potuto essere emanata esclusivamente dalla Giunta regionale: ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della nostra Regione non sono infatti consentiti Regolamenti, qualunque sia la de

¹⁴ C.f.r Francesco Caringella, Manuale di diritto amministrativo, pag. 599

nomina che ad essi si voglia dare, emanati da singoli Assessori o dal Presidente della Giunta¹⁵.

In secondo luogo essa appare viziata da violazione di legge, vuoi perché contrastante con il senso letterale e logico di quanto previsto dall'articolo 106 della Legge 19/2018 in tema di impossidenza planetaria, vuoi per la sua disobbedienza –quanto agli effetti che da essa discendono- al disposto dell'articolo 5, comma 2, della Legge regionale numero 5 del 2016.

* * *

Conclusivamente, ad integrazione delle raccomandazioni già formulate nella Relazione straordinaria del 12 dicembre scorso, il sottoscritto suggerisce che:

- 1) il Consiglio regionale voglia provvedere a riformulare le lettere b) e c) dell'articolo 3 della Legge regionale in materia di edilizia sociale, sulla scorta delle ragioni esposte dalla Corte Costituzionale nella motivazione della sentenza 44 del 2020;
- 2) l'Assessore competente in materia di Edilizia residenziale pubblica voglia riesaminare, alla luce delle considerazioni sopra svolte, il testo della Circolare datata 14 novembre 2019.

¹⁵ Sotto tale profilo analoghi dubbi di legittimità possono parimenti essere sollevati in riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta regionale 18 marzo 2019, n. 3/PSF

Con preghiera al Presidente del Consiglio regionale di disporre l'inoltro della presente Relazione a tutti i Consiglieri regionali, al fine di consentire loro l'eventuale iniziativa legislativa sui temi in essa trattati.

Con i migliori saluti.

Il Difensore civico
Augusto Fierro